

FAQ

Questa sezione del sito nasce dall'evento Q&A che si è svolto il 14 dicembre 2021, durante il quale sono state poste molte domande alle quali CLENAD Italia ha cercato di dare risposte quanto più concrete possibili. Abbiamo successivamente integrato la sezione con le risposte che abbiamo fornito successivamente alle varie domande che sono state poste a CLENAD Italia.

Se ci sono domande di tuo interesse alle quali non abbiamo ancora risposto, oppure delle utili informazioni che hai acquisito sulla base della tua esperienza personale e vuoi condividere con tutti gli END, scrivici a clenad.italia@gmail.com.

1. CANDIDATURA AL DISTACCO

1.1. In Generale

Per quanto riguarda la possibilità di svolgere un'esperienza di distacco in qualità di "Esperto Nazionale Distaccato - END", tutte le informazioni sono accessibili nella pagina dedicata del sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ('MAECI') disponibile a questo [link](#). Al suo interno, si consiglia di leggere con attenzione la sezione "[posizioni aperte](#)", consultabile agevolmente attraverso diversi filtri, incluso quello per istituzione UE, per verificare periodicamente se sono disponibili posizioni che corrispondono al profilo di esperienza ed interesse.

1.2. È necessario ottenere il nulla osta da parte della Pubblica Amministrazione di appartenenza?

Si. Il nulla osta della pubblica amministrazione di appartenenza è condizione necessaria per sottoporre la candidatura per tutte le posizioni di END bandite dalle istituzioni Europee, e riportate nel sito del MAECI. L'istituto del distacco presuppone un accordo di scambio tra due amministrazioni, quella europea e quella italiana, ed è pertanto impossibile avviarlo in assenza della volontà di entrambe le parti.

Qualora si fosse interessati a svolgere un'esperienza in Commissione Europea al di fuori dell'istituto del distacco, è da prendere in considerazione la possibilità di un contratto di [agente contrattuale](#) o [agente temporaneo](#) (qui il link alla [pagina informativa della Commissione](#) con relative *open vacancies*), per il quale però è necessario collocarsi in aspettativa non retribuita (o anche detta fuori ruolo) presso la pubblica amministrazione di appartenenza. In questo caso, la relativa disciplina varia a seconda della pubblica amministrazione di appartenenza.

1.3. Quali sono indicativamente le tempistiche per il distacco?

Per le tempistiche va tenuto in considerazione che la candidatura viene esaminata dal MAECI. Come riportato sul relativo sito internet, l'ufficio IV della DG UE verifica la correttezza e la completezza della documentazione presentata, nonché la rispondenza del profilo del candidato con i previsti requisiti. Successivamente procede con l'inoltro all'Istituzione Europea, per il tramite della Rappresentanza Permanente.

Ultimato questo passaggio, le tempistiche dipendono in gran parte dall'unità di riferimento dell'Istituzione Europea. Normalmente il bando che pubblica la posizione aperta contiene i tempi indicativi di inizio servizio, che sono un indicatore utile per capire i tempi per la fissazione del colloquio.

1.4. Qual è il trattamento economico dei cc.dd. END *cost-free*?

Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 32 del D.Lgs. 165/2001:

3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui alle proprie unità di personale impiegate come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma.

Come si evince dal testo, non esiste un obbligo di pagamento dell'indennità forfettaria, bensì una facoltà per le amministrazioni.

Nel corso delle recenti riunioni dei cd. Focal Point, il MAECI ha precisato che tale indennità è soggetta a tassazione in quanto corrisposta dallo Stato italiano. La tassazione è regolata dal testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), in particolare articolo 51, comma 8. A Clenad Italia non sono stati comunicati, per il momento, ulteriori dettagli concernenti l'applicazione di tale norma.

2. I PRIMI ADEMPIMENTI NEL PAESE DI DISTACCO

2.1. DOMICILIO / RESIDENZA

2.1.1. In generale

La residenza fiscale resta l'Italia, il domicilio è la dimora abituale. Per la compilazione del modello fiscale 730 va indicato l'indirizzo della residenza fiscale in Italia.

NB: la distinzione residenza / domicilio deriva dalla legislazione italiana:

- La residenza nel Codice civile italiano è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, comma 2 c.c.). Esprime il luogo della durevole presenza della persona con carattere di stabilità;
- Il domicilio corrisponde al luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, comma 1 c.c.). Gli interessi che non sono solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica;
- Non essendo invece, specificato che cosa si debba intendere per dimora, il significato da attribuire al termine è il luogo in cui una persona si trova ad abitare. Tuttavia, per qualificare un'abitazione come dimora ed integrare gli estremi di luogo elevabile a residenza anagrafica è necessario un minimo carattere di abitualità.

2.1.2. L'iscrizione al Comune è obbligatoria?

Sì, l'iscrizione ad un comune è una formalità obbligatoria per i nuovi arrivati; inoltre, deve essere effettuata entro un periodo di tempo prestabilito, a seconda della durata del soggiorno. Un dettaglio amministrativo? Non proprio, perché se non venissero rispettate le tempistiche, si potrebbe incorrere in alcune sanzioni.

I cittadini europei che arrivano a Bruxelles, a meno che non siano alloggiati in albergo, sono tenuti a presentarsi al comune in cui soggiornano e registrarsi entro tre mesi dal loro arrivo. Si tratta di un punto di partenza per numerosi altri esercizi amministrativi che seguiranno come l'adesione a un programma di assicurazione sanitaria, o l'ottenimento di un permesso di parcheggio per residenti.

Per soggiorni in Belgio di lunga durata (> 3 mesi), si è classificati come residenti e si devono espletare una serie di formalità per ottenere un permesso di soggiorno o "soggiorno di lungo periodo". Ci si deve recare nel comune in cui si soggiorna entro 3 mesi dall'arrivo e registrarsi come lavoratori subordinati o autonomi, in cerca di lavoro o familiare, al termine del quale si riceve un "certificato di iscrizione" (c.d. Allegato 19).

2.1.3. Procedura per iscriversi al Comune

FASE 1: Riceverai un certificato di domanda di registrazione o Allegato 19

- Presentati entro tre mesi dalla data di arrivo in Belgio presso un comune.
- Porta i seguenti documenti:
 - Un passaporto o una carta d'identità validi;

- Il tuo contratto di locazione;
 - Un'assicurazione sanitaria;
 - Per l'END: Certificato fornito dall'istituzione europea o internazionale che ti impiega insieme al modulo A1 (certificato di sicurezza sociale che dimostra che paghi i contributi sociali nel tuo paese di origine);
 - Almeno 3 foto tessere non più vecchie di 6 mesi;
- Verrà addebitato un piccolo importo.
 - Il comune rilascerà quindi una "certificato di registrazione" o Allegato 19, che è valido per 3 mesi. Questo periodo di tre mesi ti permetterà di raccogliere tutti i documenti richiesti;
 - Il comune iscrive te e la tua famiglia in un registro provvisorio;
 - Aspettati un controllo di residenza da parte della polizia, dopodiché verrai iscritto nel registro degli stranieri e otterrai un numero nazionale;
 - Questo numero di registro nazionale o **NISS** è un numero di identificazione univoco attribuito a tutti gli individui iscritti nel registro della popolazione e degli stranieri tenuto dai comuni. È composto da 11 numeri e inizia con la tua data di nascita in ordine inverso!

FASE 2: ricevi un permesso di soggiorno o Allegato 8

- Dopo circa tre mesi sarai chiamato dal comune per ricevere il tuo permesso di soggiorno;
- Il comune ti fornirà l'Allegato 8 che è disponibile in due formati: un formato cartaceo con validità illimitata (gratuito ma raramente impiegato) o un formato elettronico (E-Card) con un chip elettronico per accesso a servizi online di *e-government*, *tax-on-web* etc. (costo circa 20-25 € e molto pratico) che ha una validità di 5 anni rinnovabile;
- Se scegli la *e-Card*, dovrai ordinarla e la riceverai a casa insieme ai codici *pin* e *puk* per attivare la carta in comune.
- Come fare per ordinarla? Si prende appuntamento con l'ufficio anagrafe del Comune (vedi online) e si deve portare il proprio documento di identità, 25 euro per la procedura normale (2-3 settimane) (o 150 per la procedura accelerata di un giorno se si chiede prima delle 15) e tre fototessere.

2.2. SPECIAL IDENTITY CARD (SIC)

2.2.1. In generale

In Belgio, i dipendenti pubblici che lavorano per un'organizzazione europea o internazionale, e gli END, hanno diritto alla "residenza semplificata", che equivale al rilascio di una SIC rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e non dal Comune. Anche i membri della loro famiglia possono usufruire di questo sistema a meno che non lavorino in Belgio. Infatti, è vietato lavorare per un datore di lavoro belga con una carta d'identità speciale.

2.2.2. Dove richiederla?

Presso il Servizio pubblico federale degli affari esteri del governo federale.

I titolari di queste tessere speciali non devono registrarsi nel comune di residenza. Sono tuttavia inclusi in un registro delle autorità locali separato e ricevono un numero nazionale (sebbene questo non compaia sulla loro carta d'identità speciale).

Anche con una SIC devi comunque rivolgerti al tuo Comune per tutte le questioni amministrative come la richiesta di documenti e certificati.

2.2.3. Validità

La carta d'identità speciale (SIC) è valida 5 anni e può essere rinnovata.

I bambini possono ricevere una SIC fino a una certa età (18 anni per i figli di END) dopodiché devono iscriversi all'anagrafe comunale del comune in cui risiedono e devono consegnare la SIC.

Ciò che ogni titolare di una SIC dovrebbe ricordare: è necessario informare l'Ufficio Protocollo di qualsiasi cambiamento di indirizzo durante il soggiorno in Belgio.

2.2.4. Come procedere

È possibile avvalersi del supporto della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea (Ufficio del Personale) per il rilascio della SIC, compilando il formulario allegato (Allegato FAQ_SIC).

È sempre possibile restituire la SIC e recarsi presso il Comune per ottenere il permesso di soggiorno belga. Questo è ad esempio utile per i ragazzi prossimi a compiere i 18 anni.

2.3. ISCRIZIONE AIRE

2.3.1. In generale

L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. È stata istituita nel 1990, a seguito dell'emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 ("Anagrafe e censimento degli italiani all'estero") e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989.

L'iscrizione all'AIRE comporta, per i cittadini italiani, la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati/documenti sia dal comune di iscrizione AIRE che dall'Ufficio consolare di competenza, nonché di esercitare il diritto di voto anche all'estero.

2.3.2. È obbligatoria?

Iscriversi all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell'AIRE se si è cittadini italiani e si intende spostare la residenza (cfr. *supra*) all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

L'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge n. 470/1988, individua le categorie di persone non soggette all'iscrizione nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero:

- i cittadini italiani che si recano all'estero **per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi**;
- i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Va distinta la residenza dal domicilio fiscale dal momento che l'iscrizione all'AIRE non implica per sé il trasferimento di quest'ultima e neppure inficia la fiscalità o la contribuzione previdenziale.

3. INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

3.1. LE INDENNITÀ

3.1.1. In generale

Le Istituzioni Europee riconoscono mensilmente agli END un'indennità ("allowance") forfettaria per il rimborso delle spese sostenute durante il distacco (e.g. costi legati all'abitazione). Tuttavia, per gli END Cost-Free l'indennità viene corrisposta dalla pubblica amministrazione di provenienza.

3.1.2. A quanto ammonta l'indennità corrisposta dalla Commissione Europea?

Per quanto concerne le indennità della Commissione europea, sono soggette a revisione biennale e si aggiungono allo stipendio percepito in Italia senza però produrre reddito o essere soggette a tassazione, in quanto considerate indennità di soggiorno (cfr. *supra*).

Come attestato dalla stessa Commissione europea, indipendentemente dalla retribuzione versata dal datore di lavoro dell'END, l'indennità corrisposta dalla Commissione europea non è una "remunerazione versata dalla commissione europea" ma rappresenta soltanto "un'indennità finalizzata a coprire le spese di soggiorno nel luogo di distacco". Pertanto, (i) essa non è soggetta a tassazione (cfr. *supra*) (ii) non sono previste indennità o agevolazioni aggiuntive per l'alloggio o altri costi di trasferimento.

I valori aggiornati al primo gennaio 2023 sono consultabili sulla Intranet della Commissione Europea ([qui](#)) e nell'allegato "Allegato FAQ_SNE allowance as of 1-1-2023).

3.2. TRATTAMENTO FISCALE DELLE INDENNITÀ

3.2.1. Trattamento fiscale dell'indennità corrisposta dalle istituzioni europee

Le indennità corrisposte agli END dalle istituzioni europee non sono soggette a tassazione in quanto non costituiscono "remunerazione" e quindi non sono "reddito". Ciò viene confermato anche dalla Commissione europea nella dichiarazione che essa rilascia annualmente agli END ai fini fiscali in relazione alle indennità che essa corrisponde agli END, nella quale si legge chiaramente che l'indennità corrisposta dalla Commissione è definita come "subsistence allowance (...) in order to cover subsistence expenses in the place of secondment" e che "This allowance is not considered as a remuneration paid by the Commission".

Infatti, ai sensi della decisione della Commissione europea del 2008 sugli END, le indennità di mantenimento "in nessun caso vengono considerate come una retribuzione corrisposta dalla Commissione". Inoltre, il [Protocollo n. 7](#) del TFUE sui privilegi e le immunità dell'UE stabilisce che i funzionari e gli agenti dell'UE sono esenti dalle imposte nazionali su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione, in quanto non costituiscono "remunerazione" e quindi non sono da considerarsi "reddito" poiché corrisposte dall'Unione e quindi a carico del bilancio dell'Unione e non di quello Italiano.

A Clenad Italia non risulta ad oggi che l'Agenzia delle Entrate AdE si sia espressa sulla non tassabilità dell'indennità degli END. Ciononostante, è possibile trarre utili spunti interpretativi nella risposta

fornita dall'AdE in relazione ad un quesito sul trattamento fiscale degli END cost-free. Con [risposta n. 559/2022](#), l'AdE ha chiarito il trattamento fiscale delle indennità di soggiorno corrisposte agli END cost-free dalle amministrazioni pubbliche di appartenenza e la relativa applicabilità dell'articolo 51, comma 8, del TUIR.

Con riferimento al caso specifico preso in esame, l'AdE rileva che, dal momento che le indennità di soggiorno pagate al dipendente distaccato sono a carico di un'amministrazione pubblica italiana (quindi, non incidono in alcun modo sul bilancio dell'Unione) esse devono essere assoggettate ad imposizione in Italia ai sensi della vigente normativa.

A contrario, è quindi possibile desumere che le indennità corrisposte agli END (diversi dagli END cost-free) direttamente dall'Unione non debbano essere assoggettati ad alcuna imposizione in Italia ai sensi della vigente normativa.

3.2.2. Trattamento fiscale dell'indennità corrisposta dall'amministrazione italiana agli END cost-free

Con [risposta n. 559/2022](#), l'AdE ha reso un parere all'Ufficio Centrale del Bilancio della Difesa in merito alla tassazione nazionale applicabile agli END cost-free delle somme percepite sia dallo Stato italiano, sia le somme percepite dagli organismi internazionali, incluse le istituzioni Europee.

Nella fattispecie oggetto del parere dell'AdE viene trattato il regime applicabile alle indennità corrisposte agli END cost-free. Dal momento che esse sono corrisposte dallo Stato italiano, e non già dall'Unione, esse rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 51 comma 1 del TUIR.

Più in particolare, le indennità in questione concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% per cento ai sensi dell'articolo 51, comma 8, del TUIR.

4. DICHIARAZIONE DEI REDDITI

4.1. NEL PAESE DI DESTINAZIONE (focus Belgio)

I redditi percepiti e tassati in Italia non sono imponibili nel Paese di destinazione, conformemente al diritto internazionale pattizio e alle [Convenzioni internazionali](#) tra il Governo della Repubblica italiana e i vari Paesi.

In Belgio, dopo l'iscrizione al Comune, riceverete automaticamente dal Ministero delle Finanze una busta contenete i moduli per la dichiarazione dei redditi per il fisco belga.

È consigliabile restituire la dichiarazione allegando i certificati rilasciati dall'istituzione europea (la Commissione europea lo rilascia automaticamente come servizio dell'Intracomm) attestanti da un lato lo status di END e dall'altro la natura non remunerativa della indennità di END.

4.2. IN ITALIA: gli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (il modello RW)

L'Agenzia delle Entrate (circolari [48/E del 17 novembre 2009](#) e [38/E del 23 dicembre 2013](#)) ha chiarito che i dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, quando sono in servizio all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE), non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo sul monitoraggio fiscale (tramite compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi) relativamente all'accredito degli stipendi o di altri emolumenti derivanti da tali attività lavorative in depositi o conti correnti detenuti presso banche estere. Ai fini dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio, occorre che la condizione di lavoratore all'estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell'arco del periodo di imposta, anche se non continuativi.

Sono, invece, tenuti comunque alla compilazione del modulo RW i dipendenti che, trascorsi sei mesi dalla conclusione del periodo di lavoro all'estero, non hanno riportato le attività in Italia o dimesso le stesse; in tale circostanza sono tenuti a indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta. Rimane naturalmente fermo, per i suddetti soggetti esonerati dal monitoraggio fiscale, l'obbligo di indicare nella dichiarazione annuale i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri.

Anche in caso di esonero dal monitoraggio fiscale, tuttavia, a decorrere dal 2012 è dovuta l'IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie (prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio) detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia.

Con [la circolare 28/E del 2 luglio 2012](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all'estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege e per i quali è previsto, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale e dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi.

Ne discende che l'esonero ai fini del monitoraggio non determina l'esonero dalla compilazione del quadro RW ai fini del versamento dell'IVAFE.

Per ulteriori dettagli sulla base imponibile e sull'aliquota dell'IVAFE, si rinvia alla pagina dedicata dell'Agenzia delle Entrate:

[Schede - Ivafe - Base imponibile e aliquote - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](#)

5. LA COPERTURA SANITARIA NEL PAESE DI DESTINAZIONE

5.1. COSA FARE PER OTTENERLA: IL MODELLO S1 E IL MODELLO A1

Il modello S1 permette ad una persona (e/o ai suoi familiari) di iscriversi all'assistenza sanitaria nel caso in cui viva in un paese dell'UE ma sia assicurata in un altro paese. Il modello è rilasciato per persona (non per famiglia).

Ha validità annuale, rinnovabile per l'intera durata dell'occupazione, viene rilasciato dall'Azienda Sanitaria di ultima residenza **dopo l'acquisizione del modello A1** emesso dall'istituto previdenziale ([Nota 11 luglio 2012 – A1 S1 chiarimenti](#)).

5.1.1. Modello S1: dove ottenerlo?

Il modello S1 va richiesto all'ente per l'assistenza sanitaria presso cui si è assicurati (Azienda Sanitaria) prima della partenza e va presentato presso l'ente di assistenza sanitaria del nuovo paese di residenza.

5.1.2. Modello S1: cosa copre?

Quando una persona risiede in un paese diverso rispetto al paese in cui è assicurato, ha diritto a tutte le prestazioni in natura (per esempio assistenza sanitaria, cure mediche, ricovero ospedaliero) previste dalla legislazione del paese di residenza, come se essa fosse assicurata in tale paese. L'ente del paese di residenza è rimborsato dall'ente del paese in cui la persona è assicurata.

Il modello S1 dà informazioni all'ente sanitario del paese di residenza in merito all'erogazione di prestazioni in denaro per l'assistenza sanitaria di lungo periodo. Ciò potrebbe avere conseguenze sul diritto, poiché da tali prestazioni in denaro potrebbe essere detratto l'importo corrispondente al valore delle prestazioni in natura erogate nel paese di residenza o di soggiorno. Ciò al fine di evitare che il paese che rilascia il modulo (che è il paese che si fa carico di tutte le spese per l'assistenza sanitaria) paghi due volte lo stesso importo.

Modulo	Scopo	Ente emittente e uso
A1	Dichiarazione della legislazione applicabile. Serve a dimostrare che versi i contributi previdenziali in un altro paese dell'UE se, ad esempio, sei stato distaccato all'estero o se lavori contemporaneamente in diversi paesi.	Il modulo è rilasciato dall'ente previdenziale presso il quale sei iscritto nel tuo paese di origine. Per i soli lavoratori pubblici, il modello A1 è valido per l'intera durata del distacco e non ne è richiesta la proroga
S1	Certificato attestante il diritto all'assistenza sanitaria se non vivi nel paese in cui sei assicurato. Serve ai lavoratori distaccati, ai lavoratori transfrontalieri, ai pensionati o ai dipendenti pubblici e ai loro familiari a carico.	Il modulo è rilasciato dall'ente competente per l'assicurazione sanitaria del paese di origine (azienda sanitaria di ultima residenza). Va presentalo all'ente competente per l'assicurazione sanitaria del paese in cui si vive. Ha validità annuale e va quindi rinnovato ogni anno.

5.1.3. Modello S1: cosa cambia in termini di copertura sanitaria in Italia?

I cittadini italiani residenti all'estero, che non siano beneficiari di una copertura assicurativa pubblica o privata per le prestazioni sanitarie sul territorio italiano, se rientrano temporaneamente in Italia hanno diritto alle sole prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare.

Il modello S1 è funzionale ad avere diritto all'assistenza sanitaria, ivi incluso il medico di base nel paese di destinazione, cosa tanto più utile quanto maggiori sono le occasioni in cui si prevede di averne bisogno. Il SSN italiano provvederà a rimborsare al sistema nazionale del paese di distacco per il periodo di copertura indicato nel modello S1.

Il modello S1 implica la sospensione del servizio sanitario in Italia fintanto che si è nel paese di distacco, ma resta ferma la possibilità di riagganciarsi al servizio sanitario nazionale per periodi di rientro temporaneo in Italia (ad esempio per le vacanze).

Tutti i servizi gratuiti di screening (come, ad esempio, il pap test) restano attivi anche durante il periodo di vigenza del modello S1.

5.1.4. Sospensione del medico di base

Se il soggiorno all'estero supera i 30 giorni, la tua Azienda sanitaria provvederà a sospendere il medico di famiglia come previsto dalle norme in vigore. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario che ti rechi presso la tua Azienda sanitaria per ripristinare il rapporto con il medico di fiducia o per effettuare una nuova scelta del medico.

5.1.5. Rientro saltuario in Italia

È possibile riattivare il servizio sanitario in Italia per brevi periodi durante il distacco. A tal fine, è necessario comunicare con anticipo agli uffici competenti dell'azienda sanitaria (gli stessi che sono competenti al rilascio del Modello S1) la data di inizio della sospensione e successivamente, sempre con congruo anticipo, quella di fine della sospensione. In questo periodo viene riattivato il proprio medico di base ed è possibile usufruire di tutti i servizi sanitari del SSN.

La riattivazione temporanea può essere utile non solo per i periodi di vacanza trascorsi in Italia, ma anche qualora si preferisse ricevere determinate cure specialistiche dal servizio sanitario italiano.

5.2. IL SISTEMA SANITARIO BELGA

5.2.1. Come funziona

Per accedere al sistema di sicurezza sociale in Belgio, ogni lavoratore deve aderire a un'associazione di assicurazione sanitaria (*'Mutualité'*) che rimborsa una percentuale fissa delle cure mediche e dei costi.

Le associazioni rappresentano i diversi gruppi politici e religiosi della società belga. Tutte le mutuelles addebitano lo stesso importo, in quanto fungono da intermediari tra l'Istituto Nazionale per la Malattia e l'Invalidità ("INAMI") e i suoi membri.

L'adesione a una "Mutualité" dà diritto a un rimborso parziale delle spese mediche e dentistiche, delle cure ospedaliere, delle operazioni chirurgiche, delle spese di maternità e dei farmaci prescritti. L'importo rimborsato si basa su una precisa tabella per ogni servizio fornito. I rimborsi sui farmaci prescritti vengono effettuati al momento dell'acquisto. Basta presentare la carta di soggiorno belga elettronica alla farmacia, che detraerà quindi una percentuale fissa dal costo. In caso di cure mediche e dentistiche, il rimborso viene effettuato dalla 'mutualité' dopo che il paziente ha presentato un certificato verde di cura fornito dal medico o dal dentista.

I membri ricevono anche adesivi ("vignette") dalla loro associazione di mutua assicurazione. Questi dovrebbero essere allegati ai certificati verde di cura quando inviati alla 'mutualité'.

5.2.2. Come scegliere la Mutualité?

Una guida comparativa è disponibile a [questo link](#).

6. TRATTAMENTO NELL'ISTITUZIONE DI DISTACCO (focus Commissione europea)

6.1. SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

6.1.1. In generale

L'assistenza per gli END è pressoché la stessa di quella riservata ai funzionari della Commissione - soprattutto per i figli a seguito, ad esempio è possibile iscrivere i propri figli alle scuole europee. Per maggiori dettagli è possibile contattare gli uffici del personale dedicati agli END scrivendo alla casella di posta HR-END@ec.europa.eu (se il distacco è previsto in Commissione Europea): sono molto disponibili e offrono un'assistenza informativa molto completa.

6.1.2. Il congedo parentale: ne hanno diritto anche gli END? Come?

Il riferimento di base è la Decisione 6866 del 12.1.2008 della CE sul distacco, art. 1 *“The SNE's employer shall also continue to be responsible for all his social rights, particularly social security and pension”*.

I diritti / doveri sul congedo parentale per gli END sono stati successivamente oggetto di interpretazione da parte del Mediatore europeo con decisione del 26 gennaio 2012, che fa riferimento tra l'altro alla Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell' 8 marzo 2010 , che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES.

Seguono alcuni estratti rilevanti della decisione del Mediatore europeo, che si può consultare nella sua versione integrale a [questo link](#).

Seguono alcuni estratti rilevanti:

*28. Pertanto, il Mediatore ritiene che, anche nella legislazione dell'UE applicabile agli Stati membri, compreso il paese di origine del denunciante, il congedo parentale **non si configuri come un diritto assoluto**, ma in quanto soggetto a determinate condizioni che consentono a entrambe le parti interessate, vale a dire il datore di lavoro e il lavoratore, di soddisfare le loro esigenze specifiche. Inoltre, le condizioni specifiche imposte dalla SRES non sono contraddittorie rispetto a quelle che la direttiva consente agli Stati membri di istituire o a quelle che accompagnano lo stesso diritto nello Statuto dei funzionari dell'Unione.*

30. Per quanto riguarda la durata del congedo parentale, il Mediatore osserva che nessuna disposizione obbliga i SE a stabilire una particolare durata. Il fatto che la legislazione dello Stato membro del denunciante, o qualsiasi altra legge nazionale, preveda un periodo di congedo parentale più lungo non rende inappropriata la disposizione della SRES. Infatti, l'attività degli esperti distaccati all'interno dei SE, nonché i loro diritti e doveri quando lavorano presso gli stessi, sono disciplinati da norme comuni che sono ugualmente applicabili a tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla loro origine. Ammettere che gli insegnanti distaccati presso i SE possano essere trattati in modo diverso da questi ultimi a seconda dei diritti e degli obblighi conferiti dalle rispettive legislazioni nazionali sarebbe molto probabilmente incompatibile con il principio della parità di trattamento. Gli esperti distaccati, indipendentemente dalla loro origine, devono essere consapevoli del fatto che il loro

distacco può comportare non solo diritti e benefici aggiuntivi, ma anche obblighi supplementari o almeno alcune modifiche dei diritti di cui godono nei rispettivi Stati membri.

35. Infine, il Mediatore osserva che la proposta di modifica della SRES indica che, *sebbene la Commissione non abbia previsto norme specifiche in materia di congedo parentale per gli esperti nazionali distaccati, in pratica essa consente a coloro che desiderano beneficiare di tale congedo di chiedere la sospensione del distacco. Il Mediatore si congratula con la Commissione per aver adottato tale prassi, che consente agli esperti nazionali distaccati di esercitare i loro diritti genitoriali nonostante la mancanza di disposizioni chiare al riguardo. Avendo osservato che praticamente nessuna delle istituzioni, degli uffici, degli organi e delle agenzie dell'UE che assumono esperti nazionali distaccati ha adottato norme specifiche in materia di congedo parentale, il Mediatore valuterà la possibilità di introdurre essa stessa le norme pertinenti e di incoraggiare altri a farlo. A tal fine, potrebbe avviare un'indagine di propria iniziativa per scoprire come le istituzioni, gli uffici, gli organi e le agenzie dell'UE affrontano la questione nella pratica e, infine, individuare le migliori prassi al riguardo.*

6.2. LE FERIE

Quando l'END inizia il distacco presso l'istituzione europea, è immediatamente assoggettato alle regole che disciplinano le presenze sul luogo di lavoro proprie della istituzione di distacco. Pertanto, tutti i diritti maturati nell'amministrazione di provenienza non vengono trasferiti.

È consigliabile chiedere agli uffici competenti della propria amministrazione di provenienza il trattamento degli eventuali diritti maturati e non usufruiti prima del distacco, al fine di conoscerne il trattamento al rientro a fine distacco.

Per quanto riguarda le ferie nelle istituzioni europee, ogni anno la Commissione pubblica un elenco dei giorni festivi riconosciuti ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea a Bruxelles e a Lussemburgo per l'anno civile successivo. Il numero totale di giorni festivi è compreso tra 17 giorni (minimo) e 19 giorni (massimo).

È possibile consultare l'elenco per l'anno 2024 a [questo link](#) e nell'allegato



decisione della
commissione del 17 n

Inoltre, in questo elenco sono individuati tre giorni di cosiddetta "flessibilità" (*flexibility days/jours flexibles*), che sono di norma il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e/o il giorno successivo all'Ascensione, durante i quali gli uffici della Commissione restano aperti e nei quali il personale può scegliere di lavorare come fossero normali giorni lavorativi. Se si sceglie di lavorare in quei giorni, si acquisisce la possibilità di aggiungerli al proprio monte ferie.

7. VARIE

7.1. Valutazione di performance individuale (art. 4, co. 3 DPCM 184/2014) dell'END

Sul sito CLENAD Italia è disponibile un modello utile come spunto per redigere la valutazione della performance individuale, redatto ispirandosi ai criteri utilizzati dalla Commissione europea per la valutazione dei propri dipendenti. Tuttavia, tali criteri non possono considerarsi esaustivi ai fini della relazione richiamata dal DPCM, in quanto l'esperienza di END deve essere valutata anche in relazione a criteri diversi dallo sviluppo delle competenze individuali, come in particolare il collegamento con l'amministrazione di provenienza richiamato dal DPCM ed il valore aggiunto per essa. Pertanto, il modello presente sul sito del CLENAD non può e non deve essere considerato vincolante, ma utile fonte di ispirazione per redigere una relazione annuale, e di fine distacco, integrabile e modificabile al fine di coprire aspetti diversi che possono variare anche in relazione alle priorità di ciascuna amministrazione di provenienza al momento del distacco e/o durante il distacco nell'interlocuzione periodica con l'END, oltre che dell'esperienza effettiva dell'END.